



COMUNE DI SPINETOLI

Provincia di Ascoli Piceno

--O--

P.zza G. Leopardi, 31 – 63078 Spinetoli - Tel. 0736/89.02.98 - Fax. 0736/89.03.49 - C.F. 00.36289.044.4

CAPITOLATO PRESTAZIONALE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO PALAZZETTO DELLO SPORT SITO IN VIA CANDIDO AUGUSTO VECCHI

DURATA CONCESSIONE: ANNI CINQUE





COMUNE DI SPINETOLI

Provincia di Ascoli Piceno

--O--

P.zza G. Leopardi, 31 – 63078 Spinetoli - Tel. 0736/89.02.98 - Fax. 0736/89.03.49 - C.F. 00.36289.044.4

INDICE

TITOLO I – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Art. 1 – Oggetto e finalità della concessione

Art. 2 – Durata della concessione — Valore della concessione

Art. 3 – Procedure di consegna/riconsegna dell'immobile – adempimenti connessi

Art. 4 – Sub-concessione

Art. 5 – Direttore dell'impianto e personale

Art. 6 – Accertamento proprietà degli impianti – Uso degli stessi

Art. 7 – Programmazione delle attività sportive e ricreative

Art. 8 – Promozione ed organizzazione delle attività e utilizzo degli impianti – Orari di apertura del Centro Sportivo

Art. 9 – Manifestazioni aperte al pubblico

Art. 10 – Strumenti di controllo degli impianti

Art. 11 – Gestione della sicurezza - Registri antincendio

TITOLO II – GESTIONE DELLA STRUTTURA E DELLE ATTREZZATURE

Art. 12 – Utenze – conformità

Art. 13 – Attività di guardiana e custodia

Art. 14 – Attività di sanificazione e pulizia

Art. 15 - Interventi di manutenzione e adempimenti del concessionario

Art. 16 - Manutenzione straordinaria

Art. 17 – Migliorie

TITOLO III – OBBLIGHI E ONERI VARI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Art. 18 - Obblighi del concessionario

Art. 19 – Responsabilità e assicurazioni

Art. 20 - Obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici

TITOLO IV – ASPETTI CONTRATTUALI – DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 21 – Oneri a carico del Comune



COMUNE DI SPINETOLI

Provincia di Ascoli Piceno

--O--

P.zza G. Leopardi, 31 – 63078 Spinetoli - Tel. 0736/89.02.98 - Fax. 0736/89.03.49 - C.F. 00.36289.044.4

Art. 22 – Giornate riservate al Comune, attività rivolte al sociale e obblighi di servizio imposti.

Art. 23 – Tariffe di accesso

Art. 24 – Rapporti economici

Art. 25 – Contributo comunale - pagamenti

Art. 26 – Canone di concessione

Art. 27 – Revisione prezzi

Art. 28 – Garanzia definitiva

Art. 29 - Stipulazione del contratto di concessione e spese contrattuali

TITOLO V – PENALI E REVOCA

Art. 30 – Penali

Art. 31 – Risoluzione della concessione

Art. 32 – Revoca/Recesso concessione

TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 33 – Oneri e spese

Art. 34 - Carta dei servizi per gli utenti

Art. 35 - Trattamento dati personali

Art. 36 – Fallimento del Concessionario, risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione

Art. 37 – Verifica regolarità contributiva e assicurativa (DURC)

Art. 38 – Antimafia e verifica dei requisiti

Art. 39 - Controversie

Art. 40 – Rinvio a norme di legge e regolamenti

Art. 41 - Documenti ai fini della stipula del contratto

Art. 42 - Scadenza della concessione

Art. 43 – Comunicazioni



COMUNE DI SPINETOLI

Provincia di Ascoli Piceno

--O--

P.zza G. Leopardi, 31 – 63078 Spinetoli - Tel. 0736/89.02.98 - Fax. 0736/89.03.49 - C.F. 00.36289.044.4

TITOLO I – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA' DELLA CONCESSIONE

1. Oggetto del presente capitolato è l'affidamento in concessione, ai sensi dell'art. 176, del Codice dei contratti pubblici, della gestione unitaria e complessiva dell'impianto sportivo comunale avente rilevanza economica Palazzetto dello Sport di Spinetoli, sito in via Candido Augusto Vecchi in frazione Pagliare del Tronto.

In particolare l'affidamento comprende:

- gestione, conduzione e manutenzione dell'immobile secondo le disposizioni contenute nel presente capitolato;
- programmazione e coordinamento dell'attività sportiva, promozione del Centro sportivo e delle attività praticate presso di essa.

La finalità della presente concessione di servizi consiste nella gestione dell'impianto per le finalità sportive e sociali e di quelle previste anche nel presente capitolato, che il Concessionario è tenuto a perseguire.

La gestione dell'impianto non potrà essere effettuata per scopi estranei a quelli per cui la concessione è disposta, salvo casi eccezionali, formalmente autorizzati dal Comune. In ogni caso, le attività relative alla gestione dell'impianto devono essere realizzate nel rispetto dell'offerta tecnica-gestionale presentata in sede di gara.

Si precisa che per gestione si intende la gestione complessiva e funzionale dell'impianto sportivo per le finalità sportive e di aggregazione sociale, garantendo l'apertura, la custodia, la conservazione e il miglioramento delle strutture, gli eventuali allestimenti e i disallestimenti, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e la vigilanza sugli accessi e l'utilizzo per tutta la durata dell'affidamento del diritto di riscuotere le tariffe ed i proventi derivanti dalle attività di affitto degli spazi.

2. Il presente Capitolato disciplina le modalità e contempla le norme che regolano i rapporti tra il Comune di Spinetoli e il Concessionario per la gestione del suddetto impianto e di tutte le strutture annesse. In particolare, il patrimonio comunale, che viene concesso nello stato di fatto e di diritto esistente, è costituito da (come da planimetria e documentazione fotografica allegata – Allegato 1): ⇒ n. 1 struttura (palazzina) dimensioni di circa Mq. 1.750 costituita da:

a) piano terra costituito da:

- campo polivalente (basket, pallavolo, calcetto, tennis, pattinaggio, ecc): mt. 24,00 x 40,00
- spogliatoi, servizi igienici giocatori/arbitri;
- locale caldaia, con relativo impianto termico (Mq. 50);
- locali attrezzi;
- servizi igienici ad uso pubblico con ingresso interno al Centro stesso;



COMUNE DI SPINETOLI

Provincia di Ascoli Piceno

--O--

P.zza G. Leopardi, 31 – 63078 Spinetoli - Tel. 0736/89.02.98 - Fax. 0736/89.03.49 - C.F. 00.36289.044.4

b) 1° piano dimensioni Mq. 660 costituito da:

- sala polivalente Mt. 20,00 x 8,50
- sala 1: Mt. 8,00 x 4,00
- sala 2: Mt. 8,00 x 4,00
- sala 3: Mt. 8,00 x 4,00
- gradinate per stationamento pubblico

c) area di pertinenza esterna delimitata: circa Mq 4.000,00

3. Le finalità che l'Amministrazione comunale persegue ai sensi delle disposizioni di cui all'art.60 del D.P.R. n.616/1977, che costituisce, sul piano normativo, il presupposto iniziale per una politica di promozione di attività sportive e ricreative, e che il Concessionario assume come proprie, sono:

a) garantirne il più ampio uso per favorire e promuovere l'attività sportiva: l'impianto sportivo oggetto della concessione è destinato a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico, l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti, l'attività ricreativa, sportiva per la cittadinanza;

b) promuovere un utilizzo sistematico degli spazi insistenti all'interno della struttura e le relative aree di pertinenza al fine di soddisfare le esigenze e le aspettative di fasce sempre più ampie di popolazione;

c) promuovere e garantire la più ampia diffusione dell'Associazionismo sportivo territoriale, anche attraverso l'uso delle strutture da parte di gruppi, di altre associazioni sportive e in collaborazione con il Comune di Spinetoli o con altri partner pubblici/privati che abbiano i requisiti;

d) improntare la gestione a criteri di efficacia ed efficienza, economicità, trasparenza, correttezza amministrativa e rispetto delle leggi e delle regole e tendere all'integrazione di tutti i cittadini, alla coesione sociale ed allo sviluppo della cultura del rispetto per l'ambiente e per la cosa pubblica. In particolare l'utenza dovrà essere sensibilizzata all'utilizzo rispettoso degli ambienti e all'uso parsimonioso delle risorse energetiche.

5. L'uso ed il funzionamento dell'impianto non possono essere effettuati per altri scopi se non quelli indicati nel presente Capitolato, salvo casi eccezionali di natura sociale preventivamente assentiti dalla Giunta comunale.

6. Il Concessionario, nell'espletamento del servizio, dovrà assicurare l'impiego di personale qualificato, competente e preparato, curando in modo particolare la componente relazionale verso e fra gli utenti impegnando tutti gli operatori a costruire un ambiente che permetta di vivere l'attività sportiva come momento ricreativo e formativo.



COMUNE DI SPINETOLI

Provincia di Ascoli Piceno

--O--

P.zza G. Leopardi, 31 – 63078 Spinetoli - Tel. 0736/89.02.98 - Fax. 0736/89.03.49 - C.F. 00.36289.044.4

7. Il Comune di Spinetoli, da ora in poi denominato "Comune", concede, per le finalità di cui al presente articolo, i servizi di gestione dell'impianto sportivo in oggetto, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, che il Concessionario dichiara di conoscere e accettare integralmente, senza riserva alcuna.

L'affidamento si configura come concessione di servizio di gestione di impianto sportivo con rilevanza economica.

Il concessionario assume il rischio operativo derivante dalla gestione dell'impianto.

L'affidamento è soggetto all'applicazione della disciplina dei **servizi pubblici a rilevanza economica** non a rete ed a tal fine si richiama il Decreto Direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 31 agosto 2023 che individua espressamente per la prima definizione normativa gli impianti sportivi (eccezion fatta per gli impianti a fune espressamente esclusi dall'art. 36 del D.lgs. n. 201/2022).

8. Il Comune di Spinetoli si riserva la possibilità di utilizzare la struttura e le aree di pertinenza per le proprie iniziative istituzionali alla fine della stagione sportiva e in ogni altra occasione ritenuta opportuna, previa informazione del gestore.

ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE – VALORE DELLA CONCESSIONE

1. La durata base della concessione è fissata in anni 5 (cinque), con decorrenza dal verbale di consegna di cui al successivo art. 3 del presente Capitolato.

2. Per nessuna ragione il servizio oggetto della concessione può essere sospeso o abbandonato, fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente documentati.

3. Il valore della concessione, stimato ai sensi degli artt. 14 e 179 del D. Lgs. 36/2023 sulla base dei valori stimati dei ricavi derivanti dalla gestione degli spazi, dalle tariffe incassate e dal contributo comunale per obblighi di servizio è definito in presunti € 251.230,00 Iva Esclusa e così per complessivi Euro 306.500,60 Iva inclusa totali per n. 5 anni -

Per la presente concessione non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008; pertanto, l'importo per oneri della sicurezza da rischi da interferenza è pari a € 0,00 (ZERO).

Il concessionario riceverà dal Comune di Spinetoli un contributo pubblico annuale, al solo fine del raggiungimento dell'equilibrio economico per effetto della imposizione di obblighi di servizio determinato in euro 32.786,00 (trentaduemilasettecentottantasette/00) annui, pari a complessivi euro 163.930 (centosessantatremilanovecentotrenta/00) per cinque anni, oltre Iva.



COMUNE DI SPINETOLI

Provincia di Ascoli Piceno

--O--

P.zza G. Leopardi, 31 – 63078 Spinetoli - Tel. 0736/89.02.98 - Fax. 0736/89.03.49 - C.F. 00.36289.044.4

ART. 3 - PROCEDURE DI CONSEGNA/RICONSEGNA DELL'IMMOBILE - ADEMPIMENTI CONNESSI

Dopo l'efficacia dell'aggiudicazione, si procederà alla sottoscrizione del contratto di concessione per la gestione dei servizi.

Il Comune, nei casi previsti dalla legge, potrà dare avvio all'esecuzione del contratto di concessione in via d'urgenza, previo accertamento della regolarità dei requisiti prescritti, in pendenza della relativa stipula, alle condizioni tutte di cui al presente capitolato e relativi allegati e dell'offerta tecnica ed economica presentate dall'aggiudicatario in sede di gara.

Con la stipula del contratto o, in caso di esecuzione d'urgenza, con la consegna anticipata dell'impianto, il gestore assume la gestione dell'impianto in oggetto nello stato e nelle condizioni in cui si trova sia dal punto di vista edile, strutturale ed impiantistico, sia delle certificazioni, licenze ed autorizzazioni in essere. Il gestore non può pertanto eccepire durante la gestione la mancata conoscenza dello stato dei luoghi e/o dei relativi elementi, né conseguentemente avanzare eventuali pretese risarcitorie dovute a carenze conoscitive dei luoghi.

All'atto di consegna dell'impianto sportivo, si provvederà a verificare, in contraddittorio tra le parti, lo stato dello stesso e delle relative certificazioni. Al verbale di consegna, redatto in duplice copia e sottoscritto dalle parti, sarà allegato un inventario delle attrezzature e degli arredi di cui resta unico responsabile il gestore che le utilizzerà avvalendosi di personale munito delle prescritte autorizzazioni e patenti.

La consistenza dell'impianto verrà aggiornata nel caso in cui vengano effettuati lavori e/o modifiche all'impianto.

Alla scadenza della concessione, ovvero entro i trenta giorni successivi alla notificazione della revoca o della risoluzione o della decadenza, disposte per qualsiasi titolo ai sensi del presente capitolato, il gestore è obbligato a riconsegnare l'impianto al Comune, comprese le addizioni e le migliorie, libero da persone e cose, unitamente alla relativa documentazione tecnica aggiornata. In caso di inottemperanza, il Comune procederà allo sgombero d'ufficio a spese del gestore, rivalendosi sulla garanzia definitiva e senza alcun pregiudizio di ogni altra azione di legge.

Alla riconsegna, verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, analogo verbale, di cui sopra, con verifica dello stato dei luoghi, dell'inventario delle attrezzature e dei beni mobili ed immobili. Il gestore è obbligato a riconsegnare al Comune l'impianto sportivo, comprese le eventuali addizioni e migliorie, in stato di manutenzione e conservazione almeno analogo a quello di consegna, unitamente alle relative certificazioni ed alla documentazione tecnica aggiornata. Qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti, attrezzature dovuti ad imperizia, incuria, mancata manutenzione ed eventuale mancato aggiornamento della documentazione tecnica relativa, questi saranno stimati ed addebitati al gestore a valere sulla garanzia definitiva, salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno.

Il gestore è comunque tenuto, nel corso della gestione, all'immediato reintegro delle attrezzature e dei beni mobili che divenissero inutilizzabili o che, per qualunque motivo, venissero asportati dall'impianto, in modo tale da garantire il pieno e costante svolgimento dell'attività sportiva.



COMUNE DI SPINETOLI

Provincia di Ascoli Piceno

--O--

P.zza G. Leopardi, 31 – 63078 Spinetoli - Tel. 0736/89.02.98 - Fax. 0736/89.03.49 - C.F. 00.36289.044.4

Le attrezzature, anche mobili, funzionali all'impianto, acquistate dal gestore e autorizzate dal Comune, che risultino nei bilanci di gestione presentati, divengono dotazioni di proprietà del Comune senza alcuna forma di indennizzo o di corrispettivo. Ciò anche per eventuali investimenti in attrezzature effettuati dal gestore e non interamente ammortizzati alla scadenza del contratto.

Per l'esecuzione del contratto il Comune nominerà il direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'Allegato II 14 del D.Lgs. n. 36/2023, che opererà in piena autonomia e nel rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal responsabile unico del progetto (RUP), valutando e curando i profili tecnici, contabili e amministrativi nell'esclusivo interesse all'efficiente e sollecita esecuzione del contratto.

4. La responsabilità del gestore per la custodia dell'immobile permane fino al termine del contratto di concessione, data in cui, in contraddittorio con il Concessionario, sarà redatto il verbale di rilascio dell'immobile. In caso di ritardo nella verbalizzazione in argomento, la parte interessata provvederà a fissare in forma scritta un termine di almeno 5 giorni per la messa in mora. Nel caso in cui la messa in mora dovesse avere esito negativo, la parte interessata può procedere automaticamente e senza contraddittorio a redigere l'atto relativo allo stato di fatto e notificarlo entro i successivi 5 giorni alla parte assente o comune inottemperante. Il Comune di Spinetoli non intende costituirsi in alcun modo depositaria di cose mobili, oggetti, attrezzature di proprietà del Concessionario detenuti dallo stesso negli immobili degli impianti sportivi, rimanendo tale custodia e la conservazione a totale carico dello stesso, senza responsabilità dell'Amministrazione comunale né per mancanze, né per sottrazioni, né per danni provenienti per qualsiasi causa. Nel verbale di rilascio dell'immobile/impianto verranno fatte risultare eventuali contestazioni sullo stato manutentivo di locali e attrezzature. Il Comune si riserva di effettuare o far effettuare, a cura e spese del Concessionario, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria finalizzati a ripristinare lo stato dei luoghi, con possibilità di rivalersi sulla cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni connessi. Il rischio di eventuali furti o sottrazioni, perdite o danneggiamenti, resta a totale carico del Concessionario, al quale compete la responsabilità della conservazione e della custodia dei beni per tutta la durata del contratto.

ART. 4 - SUB-CONCESSIONE

1. E' fatto espressamente divieto all'aggiudicatario di sub-concedere tutto o in parte e sotto qualsiasi forma l'oggetto della presente concessione, a pena di decadenza della concessione, in considerazione.

2. E' data facoltà al Concessionario, nei modi e nelle forme disciplinate dall'art. 119 D.Lgs. 36/2023, subaffidare le attività accessorie sottoelencate, a soggetti in possesso dei



COMUNE DI SPINETOLI

Provincia di Ascoli Piceno

--O--

P.zza G. Leopardi, 31 – 63078 Spinetoli - Tel. 0736/89.02.98 - Fax. 0736/89.03.49 - C.F. 00.36289.044.4

requisiti di carattere generale previsti dall'art. 94 e seguenti del richiamato D.Lgs. 36/2023:

- pulizie;
- manutenzione del verde;
- manutenzione impianti (idrico sanitario, elettrico, edile, antincendio, ecc.);
- conduzione caldaia.

3. In tal caso il Concessionario rimarrà comunque responsabile, nei confronti dell'Amministrazione Comunale, dell'opera e delle prestazioni subappaltate.

4. Tale responsabilità si estende anche al regolare inquadramento del personale del subconcessionario sotto le condizioni normative e contributive del contratto di settore applicabile in relazione ai lavori da eseguire, nonché alla regolare copertura assicurativa ai sensi delle vigenti norme in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

5. Il Concessionario dovrà mantenere indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata nei suoi confronti da dipendenti dell'impresa subappaltatrice in relazione al mancato adempimento dei predetti obblighi contrattuali, assicurativi e previdenziali.

ART. 5 – DIRETTORE DELL'IMPIANTO E PERSONALE

Il gestore individua un soggetto idoneo, in qualità di Direttore dell'impianto, il cui nominativo e i cui recapiti (indirizzo mail e numero di telefono cellulare) dovranno essere comunicati al Comune contestualmente alla stipula del contratto o, se precedente, alla consegna dell'impianto. Il Direttore dovrà sempre garantire la reperibilità telefonica da parte del Comune, secondo gli orari di apertura della struttura ai sensi dell'art. 7 del presente capitolato, per l'intero periodo contrattuale.

Il Direttore dell'impianto dovrà essere autorizzato ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte del Comune e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato.

In caso di sostituzione, il gestore è tenuto, contestualmente, a comunicare al Comune il nominativo e i recapiti del nuovo Direttore.

Il personale utilizzato dal gestore per l'esecuzione del servizio dovrà essere in regola con le norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni.

Il gestore, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal CCNL Multiservizi. I costi del personale previsti sono indicati nel PEF.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano il gestore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.



COMUNE DI SPINETOLI

Provincia di Ascoli Piceno

--O--

P.zza G. Leopardi, 31 – 63078 Spinetoli - Tel. 0736/89.02.98 - Fax. 0736/89.03.49 - C.F. 00.36289.044.4

Il gestore si impegna inoltre a presentare su richiesta dell'Amministrazione copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti contributivi o dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Il gestore, inoltre, è tenuto all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente, a provvedere alla corresponsione degli stipendi, salari e relativi contributi previdenziali, mutualistici come previsto da contratti collettivi di lavoro nonché il puntuale adempimento agli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali previsti dalla legge per gli eventuali rapporti di lavoro autonomo e/o di prestazione professionale. L'Amministrazione è sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità nei confronti del personale dipendente del concessionario per tutto ciò che attiene a retribuzioni, contributi assicurativi ed assistenziali, assicurazioni e infortuni, ed a ogni adempimento, prestazione ed obbligo inerente al rapporto di lavoro subordinato dei suindicati soggetti, secondo le leggi e contratti di categoria in vigore.

ART. 6 - ACCERTAMENTO PROPRIETÀ DEGLI IMPIANTI - USO DEGLI STESSI.

1. La struttura oggetto del presente atto è di proprietà del Comune e ogni nuova opera edilizia e accessoria e/o strumentale, da chiunque realizzata sugli impianti e/o strutture, debitamente autorizzata, diventerà anch'essa di piena ed esclusiva di proprietà del Comune.

2. Il patrimonio comunale che viene concesso in gestione, come rappresentato nel precedente art. 1, è costituito dagli immobili, pertinenze, aree a verde, impianti di servizio, impianti tecnologici, arredi ed attrezzature, facenti parte del complesso sportivo e descritti, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

3. Il Concessionario deve utilizzare e far utilizzare gli impianti in modo corretto usando la diligenza del buon padre di famiglia, osservando tutte le norme di sicurezza, i Regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura degli impianti in oggetto.

4. Il Concessionario concederà l'utilizzo degli impianti e delle attrezzature sportive alle organizzazioni sportive, a gruppi organizzati, a gruppi amatoriali, che ne facciano richiesta, compatibilmente all'eventuale proprio calendario di allenamenti ed agonistico e con rimborso delle spese occorse in base alle tariffe previste ed in conformità di quanto stabilito nel presente Capitolato e nel regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali vigente tempo per tempo.

ART. 7 - PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE



COMUNE DI SPINETOLI

Provincia di Ascoli Piceno

--O--

P.zza G. Leopardi, 31 – 63078 Spinetoli - Tel. 0736/89.02.98 - Fax. 0736/89.03.49 - C.F. 00.36289.044.4

1. In attuazione della gestione del servizio di cui al presente Capitolato, il Concessionario trasmette all'Amministrazione comunale, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della concessione o del verbale di esecuzione anticipata (per il primo anno), e successivamente entro il 30 giugno di ogni anno, il programma dettagliato di utilizzo dei singoli impianti sportivi e degli spazi ricreativi per la stagione sportiva dell'anno successivo. Sono escluse dal suddetto programma le attività dipendenti da calendari che, alla data del 30 giugno, siano ancora in corso di definizione in quanto in attesa di convalide da parte delle Federazioni o di calendari sovraterritoriali. Per tali attività il Concessionario ne trasmette la programmazione entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui i calendari predetti siano stati resi ufficiali.

2. Il programma dettagliato di utilizzo dovrà indicare gli orari di apertura degli impianti sportivi e ricreativi, nonché riportare gli utilizzi del Concessionario per la realizzazione dei corsi di istruzione e di addestramento nelle varie discipline sportive e gli orari riservati al pubblico, articolati in modo da garantire sempre il servizio sul territorio comunale per la libera utenza e favorire la maggior fruizione possibile da parte degli utenti. I giorni e gli orari di utilizzo degli impianti devono essere i più ampi possibili (nel rispetto delle norme sulla quiete pubblica) in modo da garantire lo svolgimento del maggior numero di attività durante la giornata. È compito del Concessionario combinare opportunamente i calendari delle attività proprie e di soggetti terzi.

3. Nel corso dell'anno l'Amministrazione comunale può formulare eventuali proposte di modifica e/o d'integrazione del suddetto programma.

4. Nel caso in cui il Concessionario non intenda accogliere le proposte di modifica e/o integrazione del programma presentato deve darne comunicazione all'amministrazione entro i successivi 10 (dieci) giorni, dandone puntuale motivazione. In mancanza le suddette proposte si intendono accolte.

5. Al fine della verifica dell'attuazione della proposta di gestione pluriennale di cui al precedente comma 1°, il Concessionario trasmette all'amministrazione, entro il 30 agosto di ogni anno, relazione analitica riportante i dati numerici relativi all'utilizzo dei singoli impianti sportivi (classi e numero utenti medi settimanali distinti per periodo invernale ed estivo, tipologia di attività svolta, numero accessi alle strutture, ecc...).

ART. 8 - PROMOZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ ED UTILIZZO DEGLI IMPIANTI – ORARI DI APERTURA DEL CENTRO SPORTIVO

1. Il Concessionario si obbliga, compatibilmente con il programma di cui al precedente art. 6, a promuovere ed organizzare le diverse attività e le iniziative che risulteranno opportune ad incrementare la fruizione e l'utilizzo, da parte del pubblico, del Centro Sportivo.



COMUNE DI SPINETOLI

Provincia di Ascoli Piceno

--O--

P.zza G. Leopardi, 31 – 63078 Spinetoli - Tel. 0736/89.02.98 - Fax. 0736/89.03.49 - C.F. 00.36289.044.4

2. Il Concessionario conviene con l'Amministrazione che l'impianto deve mantenere una funzione pubblica a tutti gli effetti, ovvero non deve caratterizzarsi per una sorta di uso esclusivo del gestore, ma deve consentire che per tutta la durata della concessione il Centro Sportivo sia realmente aperto alla comunità e all'intero associazionismo sportivo sociale e culturale senza distinzione di sorta.

3. L'uso degli impianti sportivi deve essere quindi finalizzato a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico ottimizzando il rapporto tra funzione sportiva tipica e funzione sociale, nel rispetto delle esigenze dei fruitori, con riferimento allo sport dilettantistico, allo sport agonistico, all'attività motoria, all'attività formativa per preadolescenti e adolescenti, all'attività sportiva per le Scuole, all'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza.

4. Le attività agonistiche tipiche, in particolare, sono riferite a campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da Enti di promozione sportiva o da organismi riconosciuti dal C.O.N.I.

5. Al Concessionario è inoltre consentito, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, nell'ambito del Centro Sportivo ospitare e/o organizzare, eventi, manifestazioni, concerti, convegni, attività ricreative – culturali ecc... La gestione di tali attività può essere affidata a terzi nel rispetto della normativa e leggi vigenti per tali Settori. Ogni onere e ogni provento sono a carico ed a favore del Concessionario, il quale dovrà altresì provvedere relativamente alle autorizzazioni, nulla osta alle manifestazioni, o licenze necessarie nonché a tutti gli oneri di sicurezza di volta in volta vigenti.

6. È fatto divieto al Concessionario di concedere l'impianto sportivo per manifestazioni partitiche e/o di movimenti politici o per eventi contrari agli elementari principi di civile rispetto delle persone e ai principi di decoro e comune senso della moralità.

7. La Giunta Comunale potrà opporre diniego alle manifestazioni giudicate non idonee con quanto citato e il Concessionario nulla potrà pretendere per eventuali danni lamentati, mancati guadagni o altro.

8. I corrispettivi e i proventi dovranno essere riscossi dal Concessionario, nel rispetto delle normative vigenti.

9. Il Concessionario, nell'esercizio delle proprie attività e nella programmazione di utilizzo degli spazi sull'impianto è tenuto a concedere la struttura a titolo gratuito per le seguenti attività:

- manifestazioni patrocinate dal Comune di Spinetoli per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle stesse, con preavviso di almeno 15 giorni;
- utilizzo della sala consiliare posta al primo piano per lo svolgimento delle sedute del consiglio comunale;



COMUNE DI SPINETOLI

Provincia di Ascoli Piceno

--O--

P.zza G. Leopardi, 31 – 63078 Spinetoli - Tel. 0736/89.02.98 - Fax. 0736/89.03.49 - C.F. 00.36289.044.4

- utilizzo gratuito della struttura da parte dell'Istituto Comprensivo S. Pertini per lo svolgimento dell'attività di educazione motoria nei giorni dal lunedì al sabato dalle ore 08:00 alle ore 15:00;

10. il Concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di agibilità degli impianti sportivi, ed è tenuto a provvedere direttamente all'eliminazione delle cause che vi ostassero, ovvero a segnalare tempestivamente all'Amministrazione situazioni e circostanze che richiedano adempimenti da parte della stessa Amministrazione al fine di non pregiudicare le condizioni di sicurezza degli impianti ai sensi delle norme vigenti in materia;

11. Il Centro Sportivo Comunale dovrà essere aperto al pubblico secondo gli indirizzi che seguono:

PALAZZETTO DELLO SPORT

Feriali	dalle ore 08:00 alle ore 23.00
Prefestivi	Mattino: dalle ore 08:00 alle ore 13:00 Pomeriggio: apertura disposta secondo il calendario ufficiale delle gare
Festivi	Apertura disposta secondo il calendario ufficiale delle gare

Gli orari sopra indicati sono definiti come aperture minime.

Dovranno essere trasmessi al Comune di Spinetoli e adeguatamente pubblicizzati, i calendari di chiusura nei giorni di festività religiose e ricorrenze civili.

12. Gli orari di apertura del Centro Sportivo Comunale possono essere differenziati a seconda delle stagioni (orario estivo – orario invernale).

13. Il calendario e gli orari di apertura del Centro Sportivo e dei singoli impianti, e relative variazioni, devono essere tempestivamente comunicati al Comune di Spinetoli e resi noti agli utenti e ai cittadini anche mediante appositi cartelli.

ART. 9 - MANIFESTAZIONI APERTE AL PUBBLICO

1. Per lo svolgimento di manifestazioni con presenza di pubblico le stesse potranno essere svolte qualora vi siano le autorizzazioni previste dalla vigente normativa in merito e il Concessionario, in qualità di soggetto responsabile, dovrà conformarsi agli obblighi di legge in materia attuali e futuri, con particolare riferimento al D.Lgs. n.81/2008 – D.M. 18/3/96 - D.M. 19/8/96 - D.M. 10/3/98 e D.M. 6/3/01.



COMUNE DI SPINETOLI

Provincia di Ascoli Piceno

--O--

P.zza G. Leopardi, 31 – 63078 Spinetoli - Tel. 0736/89.02.98 - Fax. 0736/89.03.49 - C.F. 00.36289.044.4

2. Per ogni manifestazione è necessario acquisire il titolo abilitativo nonché tutti i titoli necessari secondo Legge e prescrizioni sanitarie di riferimento con particolare attenzione alle situazioni di cospicua affluenza di visitatori/frequentatori in ordine ai limiti di capienza numerica, limiti acustici, ecc...;

ART. 10 – STRUMENTI DI CONTROLLO DEGLI INTERVENTI

1. Il Concessionario deve presentare all'Amministrazione Comunale, entro il 30 settembre di ogni anno di durata del contratto, il bilancio consuntivo relativo all'anno sportivo passato ed il bilancio preventivo, e precisamente:

a) scritture contabili di previsione e consuntive, regolarmente redatte e conservate in conformità alle normative applicabili in funzione della natura giuridica del Concessionario. Sul punto si specifica che i documenti contabili devono attenersi esclusivamente all'oggetto della concessione e, pertanto, sono da escludere tutte le voci che potrebbero afferire alla gestione dell'attività sportiva propria del Concessionario;

b) l'apposito registro degli interventi manutentivi debitamente aggiornato, compilato e sottoscritto dalle ditte specializzate che dovessero intervenire.

2. Il Concessionario è obbligato a fornire, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento di un'eventuale specifica richiesta scritta, i chiarimenti ed i documenti che l'Amministrazione Comunale riterrà necessari per il completo esame del quadro di cui sopra.

3. L'Amministrazione Comunale, a mezzo dei propri funzionari o di incaricati autorizzati, può accedere al Centro Sportivo e ai singoli impianti o locali del medesimo, in qualunque tempo e senza obbligo di preavviso, allo scopo di accertare:

a) l'esatta osservanza da parte del Concessionario delle prescrizioni previste nel presente Capitolato;

b) la regolare effettuazione delle operazioni di ordinaria manutenzione atte a mantenere l'impianto in condizioni di funzionalità ed efficacia e ad adeguarlo alle prescrizioni previste dalla legge o dai regolamenti;

c) la modalità di esecuzione degli interventi di riqualificazione e di manutenzione di cui al relativo articolo.

4. A seguito delle ispezioni e dei controlli effettuati qualora venissero accertate inadempienze contrattuali o, comunque, situazioni di pericolo per gli utenti degli impianti e per il personale ai medesimi adibito, l'Amministrazione intima al Concessionario l'esecuzione dei lavori dovuti in base al presente Capitolato e comunque necessari a garantire la sicurezza inviando formale diffida dando un periodo per provvedere.



COMUNE DI SPINETOLI

Provincia di Ascoli Piceno

--O--

P.zza G. Leopardi, 31 – 63078 Spinetoli - Tel. 0736/89.02.98 - Fax. 0736/89.03.49 - C.F. 00.36289.044.4

5. Nel caso che la negligenza permanga al termine del periodo indicato nella diffida, l'Amministrazione comunale si riserva di valutare l'applicazione di penali proporzionate alla negligenza, salvo i casi di revoca previsti dal presente Capitolato.

6. Nelle more di realizzazione degli interventi volti al ripristino della sicurezza negli impianti sportivi, qualora la situazione di pericolo sia confermata dall'Amministrazione, il Concessionario ha l'obbligo di interdire l'accesso agli impianti da parte degli utenti fruitori.

7. Il Concessionario non avrà diritto ad alcun corrispettivo, rimborso o indennizzo nel caso in cui si rendesse necessaria l'interruzione, anche solo parziale, del servizio per consentire la realizzazione di interventi presso gli immobili affidati.

ART. 11 – GESTIONE DELLA SICUREZZA - REGISTRI ANTINCENDIO

1. Per tutta la durata del presente contratto, il Concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza, ai sensi dell'art.19 del DM 18 marzo 1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi", e deve provvedere a:

a) nominare il Responsabile della Sicurezza RSPP in possesso dei necessari requisiti dell'intero compendio immobiliare sportivo, il quale deve espressamente accettare l'incarico nonché i referenti di primo soccorso i quali devono effettuare i periodici corsi di aggiornamento;

b) nominare il Medico Competente;

c) predisporre il Piano di Gestione della Sicurezza, finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza;

d) installare/integrare la necessaria segnaletica di sicurezza, per l'individuazione delle vie di uscita, dei servizi di supporto, dei posti di pronto soccorso e dei mezzi e impianti antincendio;

e) predisporre il piano di evacuazione consistente nella planimetria generale per le squadre di soccorso, da esporre all'ingresso dell'impianto, con l'indicazione di: vie d'esodo, dei mezzi e degli impianti di estinzione, degli incendi, dei dispositivi di arresto dell'impianto elettrico, dell'impianto di distribuzione del gas e del sistema di ventilazione; del quadro generale del sistema di rivelazione e di allarme; degli impianti e dei locali con rischio speciale, degli spazi calmi;

f) predisporre le planimetrie d'orientamento, da esporre in prossimità delle vie di esodo dallo spazio riservato agli spettatori, con l'indicazione di: spazi calmi;



COMUNE DI SPINETOLI

Provincia di Ascoli Piceno

--O--

P.zza G. Leopardi, 31 – 63078 Spinetoli - Tel. 0736/89.02.98 - Fax. 0736/89.03.49 - C.F. 00.36289.044.4

- g) posizionare la planimetria stessa ("voi siete qui");
- h) effettuare corsi di formazione ed aggiornamento periodico sulla sicurezza per i volontari e/o eventuale personale dipendente;
- i) posa e sostituzione periodica dei presidi sanitari/cassette sanitarie; j) posizionare e custodire il dispositivo DAE, effettuando la periodica manutenzione;
- k) nominare il "terzo responsabile", deputato alla manutenzione e alle verifiche periodiche delle centrali termiche degli impianti;
- l) aggiornare i libretti di centrale termica, con la registrazione delle verifiche periodiche e degli interventi di manutenzione effettuati;
- m) richiedere alla A.T.S. competente (o ad altro organismo abilitato) le verifiche periodiche biennali o quinquennali dell'impianto di terra e dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (se presente) ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 462/2001, e successive modificazioni, e alla conservazione dei verbali rilasciati;
- n) conservare le dichiarazioni di conformità degli impianti, ai sensi della legge n.46/1990, complete degli allegati obbligatori (certificazione requisiti professionali C.C.I.A. e relazione materiali), rilasciate dagli installatori a seguito degli interventi effettuati sugli impianti tecnologici;
- o) manutenzione periodica presidi antincendio (estintori-idranti) da personale abilitato, predisposizione dei registri dei controlli antincendio, uno per ogni sito delle attività soggette alla prevenzione incendi, e a tenerli aggiornati e a renderli disponibili in occasione dei controlli delle Autorità competenti. La compilazione dei suddetti registri è a carico del Responsabile della attività e riguarda tutti i controlli e gli interventi di manutenzione effettuati sugli impianti, e le relative componenti, con specifica funzione antincendio;
- p) costituire e aggiornare il registro di manutenzione ordinaria;

2. I suddetti registri devono essere tenuti presso il Centro sportivo ma ogni sei mesi devono essere consegnati in copia all'Amministrazione Comunale gli aggiornamenti (le pagine compilate e firmate, secondo le tempistiche definite).

TITOLO II - GESTIONE DELLA STRUTTURA E DELLE ATTREZZATURE – OBBLIGHI DEL GESTORE.

ART. 12 - UTENZE – CONFORMITA'

Contestualmente all'inizio della gestione, il concessionario dovrà provvedere alla voltura dei contratti relativi alle utenze attive presso il complesso sportivo (energia elettrica, acqua potabile, gas, telefono, Tari ecc.) nonché alla voltura della titolarità dell'attività soggetta



COMUNE DI SPINETOLI

Provincia di Ascoli Piceno

--O--

P.zza G. Leopardi, 31 – 63078 Spinetoli - Tel. 0736/89.02.98 - Fax. 0736/89.03.49 - C.F. 00.36289.044.4

alle disposizioni in materia di prevenzione incendi, in ottemperanza a quanto previsto dai disposti del D.P.R. 151/2011 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122" e dell'art. 9 del Decreto 7 agosto 2012 "Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151".

La mancata volturazione entro 30 giorni dalla stipula del contratto darà luogo all'applicazione della penale prevista dall'art. 12 comma 2 lett. e). In caso di persistente inadempimento, il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto. Compete altresì al concessionario la pratica di rinnovo periodico di conformità antincendio dell'impianto, di cui all'art. 5 del citato D.P.R. 151/2011 con le modalità di cui all'art. 5 del D.M. 7 agosto 2012. Alla data di scadenza del contratto, il gestore non deve essere inadempiente con il pagamento delle utenze e deve presentare, al momento della riconsegna dell'impianto, idonea attestazione di pagamento di tutte le utenze. In caso di inadempimento, anche parziale, il Comune escuterà, per l'importo corrispondente, la fidejussione bancaria o assicurativa di cui all'art. 19.

ART. 13 – ATTIVITA' DI GUARDIANA E CUSTODIA

Il gestore è tenuto all'apertura, chiusura e custodia dell'impianto nel suo complesso, nel rispetto delle assegnazioni d'uso degli spazi a terzi, garantendo l'utilizzo, anche non esclusivo, degli spogliatoi e degli spazi comuni per almeno 15 minuti precedenti e 30 minuti successivi l'uso degli spazi stessi.

Le attività di guardiania e custodia dovranno essere articolate in maniera tale da coprire le attività previste nel Piano di utilizzo degli impianti sportivi tenuto conto che il personale dovrà essere presente almeno mezz'ora prima dell'inizio delle attività e il tempo necessario alla conclusione delle attività che potrà essere quantificato almeno in mezz'ora, più il tempo necessario ad effettuare tutti i controlli di rito.

ART. 14 – ATTIVITA' DI SANIFICAZIONE E PULIZIA

Particolare attenzione dovrà essere rivolta all'attività di pulizia e sanificazione tenuto conto che gli impianti sono utilizzati in prevalenza da atleti in età giovanile. Per quanto riguarda gli interventi giornalieri dovranno essere effettuate in orari in cui non è presenza l'utenza. Dovranno essere programmate con attenzione le pulizie periodiche.

Il gestore è tenuto in particolare:

- alle pulizie dell'impianto, sia per le attività ordinarie e continuative, sia per le gare o manifestazioni sportive, anche in caso di utilizzo da parte di terzi;



COMUNE DI SPINETOLI

Provincia di Ascoli Piceno

--O--

P.zza G. Leopardi, 31 – 63078 Spinetoli - Tel. 0736/89.02.98 - Fax. 0736/89.03.49 - C.F. 00.36289.044.4

- ad adottare, nel servizio di pulizia dell'impianto, tutti gli accorgimenti a tutela dell'ambiente;
- a conferire i rifiuti in modo differenziato secondo le modalità di raccolta adottate dal Comune;
- a rispettare nella gestione ovvero nell'eventuale affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti il DM n. 51 del 29 gennaio 2021 e il Decreto Correttivo n. 24 settembre 2021 del Ministero della Transizione ecologica, recante Modifica del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 gennaio 2021, recante *"Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitari e per i prodotti detergenti"*;
- ad eseguire gli interventi di disinfestazione e derattizzazione, qualora necessari.

ART. 15 – INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario dovrà gestire gli impianti in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia.

2. Al Concessionario incombono tutte le operazioni di manutenzione ordinaria dell'impianto nonché alle operazioni di manutenzione straordinaria si riportate nell'offerta tecnica presentata eseguendo tutte le operazioni e fornendo tutta la mano d'opera, le attrezzature ed i mezzi d'opera necessari per la conduzione ed il mantenimento in efficienza delle opere e degli impianti, anche sotto il profilo igienico sanitario della struttura, delle sue pertinenze e degli impianti in essa presenti.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si indicano di seguito gli interventi di manutenzione ordinaria:

2.1 - Manutenzione ordinaria immobili in uso e parte mobili afferenti al servizio in concessione:

a) riparazione e rifacimento di parti di intonaci interni, tinteggiature interne, riparazione di rivestimenti e pavimenti, interni;

b) riparazione e sostituzione di parti accessorie, comprese le specchiature e vetrate, di infissi e serramenti interni;

c) riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie, autoclavi irrigatori e relative centraline, con apparecchi omologhi di qualità equivalente o superiore;

d) riparazione e sostituzione di porzioni di tubazioni di adduzione e di irrigazione esterna, riparazioni o sostituzioni di porzioni di tubazioni interne per acqua fredda, calda, e di riscaldamento, nonché della struttura di pompaggio per l'innaffiatura del campo in erba;



COMUNE DI SPINETOLI

Provincia di Ascoli Piceno

--O--

P.zza G. Leopardi, 31 – 63078 Spinetoli - Tel. 0736/89.02.98 - Fax. 0736/89.03.49 - C.F. 00.36289.044.4

- e) manutenzione di quadri elettrici in genere, con verifica delle connessioni, prova delle protezioni, manutenzione delle distribuzioni a valle del quadro principale e relative apparecchiature di comando e distribuzione con eventuale sostituzione delle parti di apparecchiature inefficienti quali spie e fusibili, lampade, apparecchi illuminanti, comprese le emergenze autoalimentate o parti di esse, con materiali omologhi di qualità equivalente o superiore ai preesistenti;
- f) verifica periodica degli idranti e degli estintori (ricarica);
- g) verniciatura periodica dei pali in ferro, siano essi per recinzione aerea o pali di illuminazione, dei cancelli della recinzione, di tutte le opere in ferro presenti;
- h) tinteggiatura periodica locali interni;
- i) verniciatura periodica di tutti gli infissi in legno previo intervento all'occorrenza di carteggiatura;
- j) riparazione e sostituzione della rete di recinzione, e reti interne all'impianto comprese le recinzioni aeree;
- k) manutenzione della copertura esistente con sostituzione di parte della lattoneria al fine di evitare infiltrazioni d'acqua;
- l) riparazione e mantenimento delle pavimentazioni delle aree di attività sportiva e manutenzione delle aree esterne siano esse pavimentate che a verde;
- m) riparazione e sostituzione di tutte le parti mobili ed immobili delle aree di attività sportiva, quali: panchine, porte di gioco, impianto altoparlante; ecc...;
- n) sostituzione ogni volta che si renda necessario delle lampade e dei fari dei pali di illuminazione non funzionanti, compresi quelli del campo e della struttura polifunzionale;
- o) pulizia scarichi fognari e reti meteoriche interne compreso rete raccolta acque campi di calcio;
- p) pulitura, controllo e riparazione delle canalizzazioni e dei manufatti di scolo delle acque piovane e delle condotte fognarie;
- q) pulizia e sanificazione alla fine di ogni utilizzo degli impianti sanitari, considerato che i servizi igienici con ingresso esterno al Centro sportivo, vengono destinati ordinariamente ad uso pubblico; anche per questi ultimi il Concessionario dovrà provvedere a sua cura e spese alla fornitura di carta igienica e carta asciugamani, sapone mani;
- r) verifica periodica annuale degli impianti elettrici;
- s) verifica biennale di impianti di messa a terra;
- t) analisi gestione del rischio legionellosi e istituzione registro interventi manutentivi;



COMUNE DI SPINETOLI

Provincia di Ascoli Piceno

--O--

P.zza G. Leopardi, 31 – 63078 Spinetoli - Tel. 0736/89.02.98 - Fax. 0736/89.03.49 - C.F. 00.36289.044.4

- u) verifica periodica dei cancelli e cancelletti pedonali;
- v) nomina terzo responsabile e gestione impianti termici e di produzione acqua calda sanitaria;
- w) manutenzione di tutte le attrezzature conferite in uso per la gestione del servizio.

2.2 - Manutenzione ordinaria campo di gioco:

- a) controllo generale della superficie di gioco
- b) controllo reti porte campo calcio

2.3 - Manutenzione delle aree di pertinenza comprese nella recinzione:

- a) diserbo ove necessario;
- b) regolazione e pulizia di aiuole e cespugli;
- c) pulizia di tutte le aree comprese nella recinzione;
- d) svuotamento dei cestini raccogli rifiuti e conferimento dei rifiuti stessi negli appositi contenitori, secondo le norme locali sulla raccolta dei rifiuti solidi urbani;
- e) sgombero della neve da cortili, vialetti di accesso;
- f) riparazione dei cancelli interni ed esterni, dei vetri e degli infissi, delle panchine;
- g) provvedimenti contro gli effetti del gelo sugli impianti e sulle strutture;
- h) pulitura, controllo e riparazione delle canalizzazioni e dei manufatti di scolo delle acque piovane e delle condotte fognarie;
- i) fornitura di generi per il funzionamento, manutenzione, gestione degli impianti quali disinfettanti, lubrificanti, detergenti, accessori igienici, suppellettili, ecc.;

3. Il Concessionario è tenuto a provvedere ai fini della gestione all'acquisto dei beni e delle attrezzature ritenute necessarie in maniera adeguata, per numero, caratteristiche e dimensioni, ad un corretto espletamento dell'attività.

4. Il Concessionario è tenuto a dotarsi dell'attrezzatura necessaria per un corretto svolgimento delle attività, degli indumenti degli operatori, dei detergenti, dei solventi, dei detersivi, dei saponi, dei disinfettanti, della carta igienica, delle salviette, delle salviettine di carta monouso, delle scope e di ogni altro prodotto, strumento ed attrezzatura necessari.

5. La pulizia e la manutenzione degli impianti dovranno essere svolte in orari tali da non arrecare disturbo agli utenti ed intralcio al regolare andamento delle attività sportive.



COMUNE DI SPINETOLI

Provincia di Ascoli Piceno

--O--

P.zza G. Leopardi, 31 – 63078 Spinetoli - Tel. 0736/89.02.98 - Fax. 0736/89.03.49 - C.F. 00.36289.044.4

6. Per la conduzione degli impianti e delle attrezzature sportive il Concessionario potrà avvalersi delle prestazioni specialistiche di terzi, restando l'Amministrazione estranea a qualsiasi rapporto con essi, restando altresì indenne e sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità.

7. Il Concessionario è tenuto ad effettuare tutte le forniture strumentali, connesse o complementari alle attività dianzi elencate, quantunque non indicate nel presente Capitolato, senza che per ciò possa pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo.

8. È fatto divieto al Concessionario di manomettere, anche temporaneamente e per esigenze organizzative proprie, gli impianti e manufatti edili esistenti senza aver ottenuto il preventivo nulla-osta del Responsabile del servizio Tecnico Comunale, fatti salvi gli interventi autorizzati nel progetto delle opere da realizzare. Spetta al Concessionario, al termine dei lavori, l'acquisizione e/o conservazione dei certificati di conformità impianti elettrici e termici, certificati di reazione e resistenza al fuoco, dichiarazioni di prestazione, etc.

9. Per ogni ulteriore eventuale intervento sugli stessi, nel corso della concessione, autorizzato dall'Amministrazione dovrà altresì essere conseguita la certificazione di adeguamento e trasmessa la documentazione originale all'Amministrazione Comunale.

10. Il Concessionario è tenuto a trasmettere con la periodicità prevista nel "piano dettagliato degli interventi di manutenzione" presentato in sede di offerta tecnica, i *report* e la documentazione relativi alle attività manutentive svolte.

11. Nel corso della durata della concessione il Comune potrà eseguire verifiche finalizzate ad accertare il buon stato di manutenzione dell'impianto, tali verifiche saranno effettuate in contraddittorio con il Concessionario. Al termine di tale attività di verifica sarà redatto apposito verbale contenente i risultati delle verifiche svolte.

12. In caso di inadempimento da parte del Concessionario, il Comune può prescrivere l'attuazione di interventi manutentivi, di spettanza del Concessionario, ritenuti necessari a un corretto utilizzo dell'impianto. A tal fine diffida il Concessionario a eseguire i lavori entro un termine di massima di trenta giorni, applicando, se del caso, le penali di cui al successivo art. 30.

13. In caso di inadempimento reiterato degli obblighi manutentivi, il Comune dispone la risoluzione del Contratto di concessione. Nel caso in cui gli interventi rivestano carattere di particolare urgenza,

accertato l'inadempimento del Concessionario, sarà cura del Comune effettuarli direttamente con addebito delle relative spese al Concessionario, ai sensi dell'art. 30.

ART. 16 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA



COMUNE DI SPINETOLI

Provincia di Ascoli Piceno

--O--

P.zza G. Leopardi, 31 – 63078 Spinetoli - Tel. 0736/89.02.98 - Fax. 0736/89.03.49 - C.F. 00.36289.044.4

1. Per quanto non diversamente indicato nel presente Capitolato, restano a carico dell'Amministrazione Comunale unicamente gli interventi di manutenzione straordinaria. L'Amministrazione comunale si riserva di stabilirne tempi e modi per la loro realizzazione e nulla è dovuto a qualsiasi titolo al Concessionario per eventuali interruzioni di attività causate dall'esecuzione dei lavori.
2. Il Concessionario deve comunicare tempestivamente e comunque non oltre 5 giorni dalla data in cui si verificano eventuali necessità, deficienze, guasti ed inconvenienti di carattere straordinario.
3. Non possono in alcun modo considerarsi manutenzioni straordinarie le spese di lavori derivanti dalla mancata ed imperfetta manutenzione ordinaria oppure per i quali è stata omessa, da parte del Concessionario, la segnalazione di cui al precedente punto.
4. Nel caso gli interventi di straordinaria manutenzione di comprovata necessità ed urgenza e qualora l'Amministrazione Comunale non sia in grado di provvedervi, il Concessionario può essere autorizzato a provvedere ai lavori stessi in modo diretto con le seguenti modalità:
 - a) il Concessionario presenterà all'Ufficio tecnico una relazione dettagliata dei lavori da eseguire, corredata da preventivi di ditte di comprovata esperienza e specializzazione nel settore di intervento;
 - b) l'Ufficio vaglierà le relazioni ed i preventivi sia sotto il profilo tecnico che sulla congruità della spesa, potrà indicare altre ditte selezionate dall'Amministrazione Comunale purché specializzate nel settore ed economicamente più vantaggiose a parità di servizi e tecnologie offerte;
 - c) l'Amministrazione Comunale provvederà ad autorizzare l'effettuazione dei lavori fissando i limiti di spesa da rimborsare dopo l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori a cura dell'Ufficio tecnico con certificato del Direttore dei Lavori e provvederà al rimborso delle spese sostenute dal Concessionario sulla base dei giustificativi e nei limiti della spesa autorizzata.

ART. 17 - MIGLIORIE

1. Il Concessionario, qualora in sede di offerta si sia obbligato ad eseguire migliorie al Centro Sportivo, è tenuto a presentare, nel rispetto della tempistica esplicitata nell'offerta tecnica, i progetti per la realizzazione degli interventi di miglioria di cui alla progettazione/relazione di massima presentata in sede di gara. I singoli progetti dovranno prevedere interventi conformi alle prescrizioni tecniche e prestazionali speciali vigenti nelle diverse materie, essere corredati, ove necessario, del piano di sicurezza e sottoposti al



COMUNE DI SPINETOLI

Provincia di Ascoli Piceno

--O--

P.zza G. Leopardi, 31 – 63078 Spinetoli - Tel. 0736/89.02.98 - Fax. 0736/89.03.49 - C.F. 00.36289.044.4

preventivo esame dell'Ufficio Tecnico del Comune, che provvederà a formulare la propria valutazione, con eventuali indicazioni modificative e/o sostitutive.

2. Ulteriori innovazioni, modifiche e migliorie che il Concessionario volesse apportare all'impianto, nel corso della durata della presente concessione, dovranno obbligatoriamente essere preventivamente autorizzate dall'Ufficio Tecnico comunale, con spese a carico esclusivamente del Concessionario.

3. L'eventuale installazione di strutture provvisorie deve essere autorizzata dal Comune. Restano a carico del Concessionario tutti gli adempimenti previsti dalle leggi in termini di autorizzazioni e di sicurezza.

4. L'affidamento a terzi di lavori e forniture dovrà ottemperare alle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 (codice dei contratti pubblici) e sue s.m.i. e/o l'eventuale nuova disciplina in materia di contratti pubblici, per quanto applicabili. I lavori saranno appaltati dal Concessionario ad imprese in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente. Le operazioni di collaudo, se del caso, saranno effettuate a spese del Concessionario ed a cura di collaudatore indicato/i nominato/i dall'Amministrazione Comunale entro 60 giorni dalla richiesta fatta dal Concessionario.

5. Salvo quanto indicato nel presente Capitolato, non compete al concessionario nel corso della concessione o alla scadenza, alcun compenso, indennizzo o risarcimento a qualunque titolo, né per eventuali migliorie apportate ai beni o al servizio, né per avviamento.

TITOLO III – OBBLIGHI E ONERI VARI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

ART. 18 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il gestore è tenuto al rispetto integrale di tutte le disposizioni del presente capitolato e dei relativi

allegati, del Regolamento nonché ad eseguire ogni altra prestazione prevista nella documentazione di gara e nell'offerta tecnica ed economica presentate.

Nell'impianto sportivo in oggetto dovrà essere garantito lo svolgimento, in via primaria, di attività agonistica indicata nella relazione tecnico-descrittiva dell'impianto. Deve essere inoltre consentito l'utilizzo dell'impianto anche da parte di società sportive terze per lo svolgimento di competizioni federali nella suddetta disciplina, fatte salve analoghe attività del gestore già programmate nell'impianto.

Sono a carico del gestore, intendendosi remunerati con gli introiti derivanti dall'attività gestionale dell'impianto sportivo, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

Il gestore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente capitolato e dei relativi allegati a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute



COMUNE DI SPINETOLI

Provincia di Ascoli Piceno

--O--

P.zza G. Leopardi, 31 – 63078 Spinetoli - Tel. 0736/89.02.98 - Fax. 0736/89.03.49 - C.F. 00.36289.044.4

nel presente capitolato e negli allegati. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni resteranno ad esclusivo carico del gestore, intendendosi in ogni caso remunerati dalla gestione dell'attività. Il gestore non potrà, pertanto, avanzare pretese a tale titolo nei confronti del Comune.

E' a carico del gestore ogni responsabilità connessa e dipendente dall'uso e dalla gestione dell'impianto sportivo, nonché dallo svolgimento delle attività ad esso inerenti. Il Comune dovrà essere manlevato e tenuto indenne da ogni responsabilità verso terzi, per danni a persone e/o cose che si dovessero verificare per tutto il periodo di durata della concessione.

Il gestore ha l'obbligo di assicurare il corretto uso dell'impianto in relazione agli aspetti assicurativi, antinfortunistici, antincendio, di agibilità, o a quanto necessario per l'utilizzo dell'impianto, in relazione alla sua destinazione d'uso.

Sono a carico del gestore tutte le spese necessarie alla gestione dell'impianto sportivo, gli interventi e i relativi oneri di vigilanza, controllo, guardiania e di custodia delle strutture interne, esterne e degli impianti ed aree pertinenti nonché delle strutture mobili e attrezzature.

1. Il gestore è tenuto, in particolare:

- a) a non svolgere negli impianti e nelle pertinenze alcuna attività che contrasti con le prescrizioni del presente Capitolato, salvo preventivo consenso da parte dell'Amministrazione Comunale;
- b) a non modificare l'uso e la destinazione della struttura e degli impianti senza previa autorizzazione rilasciata dai competenti uffici comunali;
- c) ad assumere la custodia e la sorveglianza degli impianti e delle attrezzature, nello stato in cui si trovano all'atto della consegna ed a rispondere del loro deterioramento doloso o colposo o di eventuali smarrimenti;
- d) a segnalare immediatamente all'Amministrazione Comunale tutte le circostanze e i fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività;
- e) a tenere indenne l'Amministrazione Comunale ed i Funzionari comunali da qualunque azione che possa essere loro intentata da terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto del presente Capitolato;
- f) ad applicare le tariffe definite dall'Amministrazione Comunale, come previsto dall'art.12 del presente Capitolato;
- g) a segnalare le necessità di interventi straordinari alle strutture ed ai campi di gioco;
- h) ad effettuare gli interventi e a sostenere le spese per la manutenzione ordinaria (come di seguito meglio specificato) necessarie ed indispensabili per il buon funzionamento degli



COMUNE DI SPINETOLI

Provincia di Ascoli Piceno

--O--

P.zza G. Leopardi, 31 – 63078 Spinetoli - Tel. 0736/89.02.98 - Fax. 0736/89.03.49 - C.F. 00.36289.044.4

impianti, tutte le attività strumentali, connesse o complementari allo svolgimento della gestione oggetto di concessione e, quantunque non ivi espressamente indicate, senza pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo;

i) a trasmettere entro i primi 60 giorni di ogni anno, per tutto il periodo di durata della concessione, l'elenco degli interventi di manutenzione ordinaria, sia di riparazione programmata, effettuati nel corso dell'anno precedente, oppure la mancata effettuazione di interventi, esplicandone il motivo. j) ad assumere a proprio carico le tasse, le imposte ed i premi per le assicurazioni per la responsabilità civile;

k) a stipulare i contratti ed assumere a proprio carico le spese di pulizia, di telefono, per l'energia elettrica, per il riscaldamento, per la fornitura di acqua potabile, compresi i consumi e le quote fisse, e comunque tutte le spese per le utenze di cui necessitano gli impianti;

l) ad assicurare la perfetta regolarità e la completa efficienza dei vari servizi, impianti ed attrezzature, e dei beni, garantendone la sicurezza, a garantire l'immediato allertamento dei servizi di pronto intervento e di assistenza medica nei casi di urgenza;

m) ad effettuare tutte le attività strumentali, connesse o complementari allo svolgimento della gestione oggetto della concessione, quantunque non ivi espressamente indicate, e comunque eseguire le manutenzioni e riparazioni non poste a carico dell'Amministrazione senza pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo;

n) a garantire che la conduzione delle centrali termiche sia effettuata solo mediante ditte autorizzate, nominando il c.d. "Terzo responsabile" con personale specializzato, che provvederà alla gestione, manutenzione ordinaria degli impianti ed all'esecuzione delle prove di combustione, ai sensi del D.P.R. n. 412/1994 e s.m.i;

o) a dotare il Centro sportivo di attrezzature fisse e impianti e quant'altro necessario a svolgere l'attività, attrezzature ed impianti che al termine della concessione rimarranno di proprietà dell'Amministrazione concedente;

p) ad osservare tutte le norme in materia di sicurezza previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e s. m. i. e protezione per la fruizione del servizio;

q) a consentire l'accesso all'impianto al personale delle ditte preposte a effettuare interventi nelle strutture o apparecchiature tecnologiche installate, anche non correlate alle strutture sportive (ad es: apparecchiature per telefonia mobile o impianti per la pubblicità) e al personale del Comune addetto al controllo;

r) ad assumere ogni altro onere non previsto nel seguente Capitolato e non posto a carico del Comune di Spinetoli;

s) alla conduzione tecnica ed organizzativa dell'impianto sportivo presente e futuro, con il compito di vigilare, custodire e conservare l'impianto in modo da assicurare e garantire la



COMUNE DI SPINETOLI

Provincia di Ascoli Piceno

--O--

P.zza G. Leopardi, 31 – 63078 Spinetoli - Tel. 0736/89.02.98 - Fax. 0736/89.03.49 - C.F. 00.36289.044.4

sicurezza degli utenti. Il Concessionario a tal fine si obbliga ed è responsabile, durante l'utilizzo dell'impianto, del mantenimento delle condizioni di sicurezza secondo quanto previsto dal Piano di sicurezza redatto ai sensi dell'art. 19 del D.M. 18 marzo 1996;

t) manutenzione periodica presidi antincendio (estintori-idranti) da personale abilitato;

u) verifica periodica annuale degli impianti elettrici;

v) verifica biennale di impianti di messa a terra;

w) verifica periodica dei cancelli e cancelletti pedonali;

x) nomina terzo responsabile e gestione impianti termici e di produzione acqua calda sanitaria.

Il gestore ha l'obbligo, alla consegna dell'impianto, di installare un defibrillatore conforme alle

prescrizioni della Legge 116/21 nonché di mantenere lo stesso in perfetta efficienza e di dotarsi di

personale appositamente formato per il suo utilizzo, garantendo la presenza di almeno un addetto durante gli allenamenti e in occasione di qualsiasi gara.

ART. 19 – RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI

1. Il Concessionario assume ogni responsabilità civile, penale, fiscale, amministrativa della gestione del Centro Sportivo costituito dall'impianto sportivo e dai beni che lo costituiscono, sollevando e manlevando il Comune per qualsiasi danno o inconveniente prodotto a terzi nell'espletamento del servizio in oggetto, ragione per cui il Comune rimane estraneo da ogni e qualsiasi responsabilità diretta o indiretta.

2. La responsabilità in capo al concessionario permane, relativamente ai fatti verificatisi nel corso della concessione, anche dopo la scadenza della stessa.

3. La responsabilità del Concessionario viene meno limitatamente al caso di utilizzo dell'impianto a favore dell'Amministrazione secondo quanto previsto nel presente Capitolato.

4. Il Concessionario è responsabile, in via diretta ed esclusiva, dei danni a persone e cose derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e prescrizioni impartite dall'Amministrazione, arrecati per fatto, anche omissivo, proprio o dei propri dipendenti o di persone da essa chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità e conseguenza civile, amministrativa e penale.

5. Il Concessionario è responsabile, in via diretta ed esclusiva, dei danni a persone e cose che derivassero da errori od inadeguatezza nell'esecuzione dell'attività oggetto del



COMUNE DI SPINETOLI

Provincia di Ascoli Piceno

--O--

P.zza G. Leopardi, 31 – 63078 Spinetoli - Tel. 0736/89.02.98 - Fax. 0736/89.03.49 - C.F. 00.36289.044.4

contratto ed a quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento nei casi di emergenza.

6. A prescindere da eventuali conseguenze penali il Concessionario è tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra.

7. L'Amministrazione si riserva l'azione di rivalsa nei confronti del Concessionario, qualora fosse chiamato da terzi a rispondere per danni derivanti dalla gestione del Centro Sportivo dall'esecuzione dell'attività oggetto del contratto.

8. Il Concessionario, ferma restando la sua piena e diretta responsabilità per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte disciplinate dal presente Capitolato, deve presentare, per la stipula dell'atto di concessione:

a) una polizza assicurativa per responsabilità civile "all risk" emessa da primaria compagnia di assicurazione a copertura della responsabilità civile derivante dall'esecuzione del presente servizio, con un massimale unico per sinistro non inferiore a € 2.500.000,00 senza limite per persona o cose; b) una idonea polizza assicurativa a copertura di qualsiasi furto e danno ai beni e/o strutture della proprietà comunale oggetto di concessione;

c) una idonea ed adeguata polizza assicurativa per la copertura di infortuni e danni che possano derivare all'eventuale personale volontario e/o dipendente e/o socio impegnato nelle attività oggetto della presenta concessione.

9. Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti in polizza restano a totale carico del Concessionario.

10. Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose, ecceda i singoli massimali coperti dalla polizza di cui trattasi, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del Concessionario.

11. Competerà al Concessionario la stipulazione di polizza "rischio locativo" tenuto conto del valore di riqualificazione dell'immobile e dei beni mobili presenti.

12. Le polizze devono essere mantenute in vigore per l'intera durata della concessione e copia delle medesime deve essere depositata presso l'Ufficio Segreteria del Comune di Spinetoli.

13. Il Concessionario deve ogni anno, per tutta la durata della concessione, consegnare al Comune di Spinetoli – entro 15 gg. dal pagamento del relativo premio - copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità delle polizze.

14. L'eventuale mancato o ritardato pagamento del premio, comporta la piena responsabilità del Concessionario, nelle more di pagamento del premio assicurativo, di



COMUNE DI SPINETOLI

Provincia di Ascoli Piceno

--O--

P.zza G. Leopardi, 31 – 63078 Spinetoli - Tel. 0736/89.02.98 - Fax. 0736/89.03.49 - C.F. 00.36289.044.4

risarcire direttamente il Comune di Spinetoli da ogni eventuale danno subito alla struttura e/o impianto nel periodo di scopertura assicurativa.

ART. 20 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Il Concessionario si impegna a rispettare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001", nonché gli obblighi di condotta contenuti nel Codice di Comportamento dei dipendenti approvato con Deliberazione di Giunta Comunale dal Comune di Spinetoli, e disponibile sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente.

TITOLO IV - ASPETTI CONTRATTUALI – DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 21 – ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico del Comune i seguenti oneri:

- a) stabilire le tariffe d'uso dell'impianto;
- b) corrispondere il contributo relativo agli obblighi di servizio pubblico;

ART. 22 – GIORNATE RISERVATE AL COMUNE, ATTIVITA' RIVOLTE AL SOCIALE E OBBLIGHI DI SERVIZIO IMPOSTI

L'impianto deve essere messo a disposizione del Comune gratuitamente per **10 (dieci)** giornate l'anno. Il Concessionario deve rendere disponibile la totalità dell'impianto, compresi parcheggi e dotazioni tecniche varie.

Della gratuità fanno parte anche tutti i servizi necessari alla realizzazione dell'evento sportivo, culturale o sociale (custodia, squadra di sicurezza, pulizie ordinarie dell'intera struttura utilizzata) e,

all'occorrenza, l'impianto deve essere liberato da eventuali attrezzature che occupano lo spazio sportivo interessato.

Il concessionario concede l'utilizzo gratuito dell'Impianto sportivo da parte dell'Istituto Comprensivo Statale S. Pertini per lo svolgimento dell'attività di educazione motoria nei giorni dal lunedì al sabato dalle ore 08:00 alle ore 15:00.

Il Comune potrà utilizzare gratuitamente gli impianti, a suo insindacabile giudizio, per manifestazioni sportive e non patrocinate dal comune di Spinetoli, organizzate direttamente o indirettamente da Enti o Associazioni da essa autorizzati. A tal scopo dovrà essere dato un preavviso al Concessionario di 15 giorni.



COMUNE DI SPINETOLI

Provincia di Ascoli Piceno

--O--

P.zza G. Leopardi, 31 – 63078 Spinetoli - Tel. 0736/89.02.98 - Fax. 0736/89.03.49 - C.F. 00.36289.044.4

Le pulizie ordinarie s'intendono comprese nella gratuità. Qualora rivestano carattere di straordinarietà per la particolarità della manifestazione sono a carico dell'assegnatario stesso e potranno essere assolte dallo stesso con proprio personale o ditta incaricata.

ART. 23 - TARIFFE DI ACCESSO

1. L'accesso agli impianti è riservato in via prioritaria alle società, associazioni e gruppi amatoriali con sede e/o residenti nel Comune di Spinetoli.
2. Le tariffe orarie massime praticabili dal Concessionario sono approvate dalla Giunta comunale. La tariffa di ingresso comprende l'accesso e la fruizione dell'impianto o area di attività assegnato, i servizi di supporto (spogliatoio, servizi igienici, docce), l'illuminazione serale e l'eventuale assistenza da parte del personale incaricato qualora prevista.
3. Le tariffe hanno validità per l'intera stagione sportiva e non possono essere variate nel corso della stessa, dal Concessionario.
4. Previa richiesta scritta del Concessionario e solo dopo essere state approvate dall'Amministrazione Comunale, potranno essere applicate tariffe diverse.
5. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio gestito e spetta al Concessionario riscuoterla.
6. Le tabelle con le tariffe, esaustive di tutti i servizi accessori eventualmente erogati nell'impianto, dovranno essere sempre esposte al pubblico in modo visibile, su pannello recante la dicitura "Comune di Spinetoli - Centro Sportivo "Palazzetto dello Sport", che contenga il logo del Comune di Spinetoli. I corrispettivi dovranno essere riscossi nel rispetto delle normative vigenti.
7. Le tariffe da applicarsi quale limite massimo da richiedere a terzi utilizzatori sono state approvate con deliberazione di G.C. n. 80/2023.

Art. 24 – RAPPORTI ECONOMICI

Al Concessionario è riconosciuto il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente i servizi oggetto del contratto, conformemente alle condizioni stabilite nel presente capitolato e nei relativi allegati, nonché a quelle offerte in sede di gara e risultanti dall'aggiudicazione, con assunzione a proprio carico del rischio legato alla gestione dei servizi medesimi.

Il Concessionario riscuoterà le tariffe da tutti gli altri utilizzatori dell'impianto sulla base delle concessioni d'uso rilasciate con l'obbligo di riportarli nel rendiconto di gestione.

A titolo di corrispettivo del presente affidamento, al gestore è riconosciuto il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente i servizi oggetto del contratto, conformemente alle condizioni stabilite nel presente capitolato e nei relativi allegati,



COMUNE DI SPINETOLI

Provincia di Ascoli Piceno

--O--

P.zza G. Leopardi, 31 – 63078 Spinetoli - Tel. 0736/89.02.98 - Fax. 0736/89.03.49 - C.F. 00.36289.044.4

nonché a quelle offerte in sede di gara e risultanti dall'aggiudicazione, con assunzione a proprio carico del rischio legato alla gestione dei servizi medesimi.

ART. 25 - CONTRIBUTO COMUNALE - PAGAMENTI

Al fine di assicurare l'equilibrio economico finanziario della gestione, il Comune riconosce, per tutta la durata della concessione, un contributo pubblico per compensare gli obblighi di servizio pubblico nella misura stabilita in sede di gara.

Detto contributo resta fisso e immutabile per tutta la durata della concessione.

Il contributo comunale a sostegno della gestione offerta dall'aggiudicatario sarà pagato in rate semestrali posticipate, a decorrere dalla data di stipulazione del contratto, previa verifica della rendicontazione di cui all'art. 7 e della corretta gestione (assenza di contestazioni di inadempienze), di cui all'art. 25. Costituisce inoltre condizione per il pagamento del contributo l'assenza di pendenze debitorie nei confronti del Comune a qualsiasi titolo.

Con il contributo nell'importo definitosi in sede di gara, il gestore si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal committente per i servizi in argomento, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi, essendo soddisfatto in tutto dal committente con il pagamento.

Le fatture dovranno essere emesse in forma elettronica secondo il formato di cui al D.M. 55/2013,

dovranno recare l'esatta ragione sociale: Comune di Cento – Ufficio Sport - Via Provenzali, 15 - 44042 CENTO (FE) - Codice Fiscale: 81000520387, dovranno essere indirizzate al codice unico ufficio: MSLHT6, dovranno riportare il numero di CIG per il rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari e il numero della determinazione con la quale è stata disposta la fornitura e i dati del relativo impegno.

Il pagamento dei corrispettivi avverrà solo dopo aver verificato la regolarità del DURC e previa attestazione di regolarità e conferma delle forniture da parte del funzionario competente, entro 30

giorni dal ricevimento delle fatture al Protocollo Generale del Comune di Spinetoli.

Il concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13/08/2010 n. 136; in particolare, dovrà comunicare al Comune di Spinetoli gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica di cui all'oggetto, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso e ogni modifica relativa ai dati trasmessi. L'accertamento di transazioni eseguite senza avvalersi di conti correnti bancari o postali ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 26 - CANONE DI CONCESSIONE



COMUNE DI SPINETOLI

Provincia di Ascoli Piceno

--O--

P.zza G. Leopardi, 31 – 63078 Spinetoli - Tel. 0736/89.02.98 - Fax. 0736/89.03.49 - C.F. 00.36289.044.4

Il Concessionario corrisponderà al Comune di Spinetoli per la concessione dell'impianto il canone annuale di € _____ per l'intero periodo contrattuale, come da offerta presentata in sede di gara, da versarsi annualmente entro il mese di dicembre.

ART. 27 – REVISIONE DEI PREZZI

Non è prevista la revisione prezzi relativamente all'importo del contributo comunale.

ART. 28 – GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni relative alla gestione dei servizi, del pagamento di eventuali penali di cui all'art. 28, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali e del rimborso delle somme di cui all'art. 25, c. 2 eventualmente pagate in eccedenza, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, il Concessionario si impegna a prestare, prima dell'avvio della gestione, la garanzia definitiva di cui all'art. 117, del Codice, nelle modalità di cui all'art. 106, commi 2 e 3 del Codice.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del Codice. La garanzia ha validità minima novennale e dovrà essere integrata ogni volta che il Comune proceda alla sua escussione, anche parziale, ai sensi della normativa vigente.

Detta cauzione rimane vincolata fino alla scadenza della presente concessione e potrà essere svincolata solo con comunicazione formale del Comune a mezzo PEC.

La garanzia dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:

- rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C.;
- rinuncia all'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di cui all'art. 1957 del C.C.;
- impegno da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta del Comune di Spinetoli, senza alcuna riserva.

3. Ai sensi del D.Lgs. 36/2023, la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione da parte della stazione appaltante della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta e l'aggiudicazione della concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

4. Nel caso di inadempimenti contrattuali, il Comune di Spinetoli potrà avvalersi della garanzia definitiva, parzialmente o totalmente: l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale e senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del Concessionario di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

5. La garanzia definitiva deve essere tempestivamente reintegrata qualora, durante il periodo contrattuale, essa sia incamerata, parzialmente o totalmente; in caso di variazioni



COMUNE DI SPINETOLI

Provincia di Ascoli Piceno

--O--

P.zza G. Leopardi, 31 – 63078 Spinetoli - Tel. 0736/89.02.98 - Fax. 0736/89.03.49 - C.F. 00.36289.044.4

al contratto, la medesima garanzia può essere proporzionalmente ridotta in funzione degli importi contrattuali, mentre non deve essere integrata in caso di aumento degli stessi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario. In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, il deposito cauzionale verrà incamerato dal Comune di Spinetoli, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

ART. 29 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE E SPESE CONTRATTUALI

1. Il contratto di concessione sarà stipulato in forma pubblica amministrativa informatizzata a cura del Segretario Generale del Comune di Spinetoli. A qualunque effetto previsto dalla legge e dai regolamenti, si dichiara che il valore della presente concessione è di € 306.500,00 Iva inclusa per l'intera durata contrattuale (CINQUE anni).

2. Il Concessionario aggiudicatario si obbliga a stipulare il contratto previo versamento di tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto di concessione stesso, alla data che sarà comunicata dal Concedente, con particolare riferimento:

- a) all'assolvimento dell'imposta di bollo
- b) all'assolvimento dell'imposta di registro
- c) all'assolvimento dei diritti di segreteria e di rogito.

3. Il contratto relativo alla presente concessione è stipulato entro massimo 60 (sessanta) giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di concordare con l'aggiudicatario diverso termine in differimento. E' facoltà dell'Amministrazione procedere alla stipula del contratto in un termine inferiore. Comunque il contratto può essere stipulato prima di trentacinque (35) giorni dall'ultima comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, salvo i casi di cui al richiamato art. 18.

4. Nel caso in cui il Concessionario non stipuli e/o non versi gli eventuali oneri e spese inerenti al contratto nel termine fissato dal competente Ufficio comunale, decade automaticamente dall'aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà scisso con semplice comunicazione scritta dei Concedenti che porranno a carico del Concessionario le eventuali ulteriori spese che dovessero affrontare per la stipulazione con altro contraente, salvo ed impregiudicato l'eventuale risarcimento danni.

5. Il contratto è soggetto a registrazione ad imposta fissa, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 10 e 11, nonché dalla Tariffa parte I, art. 11 del D.P.R. n. 131/1986.



COMUNE DI SPINETOLI

Provincia di Ascoli Piceno

--O--

P.zza G. Leopardi, 31 – 63078 Spinetoli - Tel. 0736/89.02.98 - Fax. 0736/89.03.49 - C.F. 00.36289.044.4

TITOLO V - PENALI E REVOCA

ART. 30 - PENALI

1. Eventuali inadempienze ad obblighi derivanti dal presente Capitolato comporteranno l'applicazione di penali economiche che verranno comminate dal Responsabile dell'Area Amministrativa. Si stabilisce fin da ora l'entità economica per le seguenti inadempienze, a titolo indicativo e non esaustivo:

30.1.1 - Gestione tecnico-organizzativa

	INADEMPIENZA	PENALE
A	Per mancato o insufficiente rispetto del termine di preavviso per il recesso operato dal Concessionario ai sensi del successivo art. 28	€ 1.000,00
B	Interruzione, anche parziale, del servizio, esclusa la forza maggiore, senza il preventivo benestare del concedente.	€ 100,00 per ora fino ad un massimo di € 500,00/giorno
C	Per il mancato rispetto delle disposizioni previste dal presente Capitolato in merito al personale	€ 250,00 per ogni contestazione
D	Per l'applicazione di tariffe difformi da quelle approvate dalla Giunta Comunale	€ 200,00 per ogni violazione accertata
E	per omessa presentazione, entro i termini stabiliti, del bilancio preventivo o consuntivo, della programmazione dell'attività ed ogni altra documentazione richiesta dall'Amministrazione Comunale in esecuzione del presente Capitolato	€ 200,00 per ogni singolo caso
F	Per mancata risposta all'Amministrazione Comunale richiedente nel termine previsto di 30 giorni	€ 150,00 per ogni caso
G	Per l'ingiustificata non ammissione di soggetti all'utilizzo dell'impianto	€ 150,00 per ogni singolo caso
H	Per comportamento non adeguato del personale nei confronti dei frequentatori dell'impianto o verso i funzionari dell'Amministrazione incaricati di vigilare sull'operato del Concessionario	€ 100,00 per ogni singolo caso
I	Per chiusura parziale giornaliera dell'impianto (secondo quanto definito nella "Programmazione delle attività sportive e ricreative" di cui al precedente art.5	€ 50,00 per ogni ora di mancata apertura (max Euro 400,00 al giorno)
L	Per ogni inadempimento agli obblighi	minimo da € massimo a € 600,00



COMUNE DI SPINETOLI

Provincia di Ascoli Piceno

--O--

P.zza G. Leopardi, 31 – 63078 Spinetoli - Tel. 0736/89.02.98 - Fax. 0736/89.03.49 - C.F. 00.36289.044.4

	nascenti dal presente contratto non previsti nei punti sopra elencati	100,00	
		per inadempimento contestato	ogni

Le penali di cui al precedente elenco sono applicate in misura doppia in caso di recidiva.

30.1.2 – Gestione tecnico-manutentiva

Durante lo svolgimento delle attività di verifica saranno eseguite ispezioni visive e controlli documentali che riguarderanno la corretta esecuzione delle attività di pulizia, manutenzione e mantenimento in efficienza dell'impianto nel suo complesso ad opera del competente Ufficio Tecnico comunale. Qualora nell'esercizio dell'attività di verifica e controllo venissero riscontrati fatti conseguenti alla mancata esecuzione degli interventi di manutenzioni poste a carico del Concessionario o, comunque, rotture, avaria o disfunzioni riconducibili agli oneri posti dal presente Capitolato a carico del Concessionario si applicano le seguenti penali:

	INADEMPIENZA	PENALE	
A	Per mancata o ritardata esecuzione delle opere di manutenzione e di un adeguato servizio di pulizia e sanificazione	€ 400,00 per ogni inadempienza contestata	
	Per la mancata comunicazione dei soggetti preposti alla sicurezza, terzo responsabile, mancata presentazione dei registri di controllo	€ 400,00	
	Per ogni inadempimento agli obblighi nascenti dal presente contratto non previsti nei punti sopra elencati	minimo da € 100,00	massimo a € 500,00
		per ogni inadempimento contestato	

30.1.3 - Migliorie

	INADEMPIENZA	PENALE
A	Per ritardata realizzazione delle	€ 50,00 per



COMUNE DI SPINETOLI

Provincia di Ascoli Piceno

--O--

P.zza G. Leopardi, 31 – 63078 Spinetoli - Tel. 0736/89.02.98 - Fax. 0736/89.03.49 - C.F. 00.36289.044.4

	eventuali migliorie offerte in sede di gara rispetto della tempistica esplicitata nell'offerta tecnica	ogni giorno di ritardo
--	--	------------------------

2. L'applicazione delle penali deve essere preceduta da contestazione scritta, rispetto alla quale il Concessionario ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, dalla ricezione della comunicazione.

3. In caso di mancato riscontro o qualora le giustificazioni non possano essere accolte sono applicate le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

4. Il termine di pagamento della penalità da parte del gestore viene indicato nel provvedimento di sanzione. Qualora non venga rispettato, l'ammontare della penalità sarà prelevato dalla garanzia definitiva.

ART. 31 – RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE

1. Oltre alle cause di risoluzione di cui all'art. 1453 del codice civile, sarà motivo di risoluzione della concessione di cui al presente Capitolato il verificarsi di uno dei seguenti casi, costituenti ipotesi di grave inadempimento ai sensi dell'art. 190 del D.Lgs. n. 36/2023:

a) mancata presa in consegna dell'impianto entro i successivi 10 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal termine fissato;

b) utilizzo di personale privo dei requisiti di legge;

c) mancata sostituzione del personale che si sia reso responsabile di comportamento scorretto nei confronti degli utenti entro 30 gg. dalla richiesta del Comune di Spinetoli;

d) cessione a terzi in tutto o in parte della concessione del presente servizio, salvo l'ipotesi contemplata all'art. 24 (Sub-concessione);

e) applicazioni di sanzioni in materia igienico-sanitaria a seguito di diffida ad adempiere;

f) interruzione o abbandono del pubblico servizio;

g) inadempimento degli impegni relativi alle migliorie eventualmente proposte, come previsto dall'art. 3 del presente Capitolato;

h) il mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento della stessa entro il termine di 30 gg. dalla richiesta avanzata dal Comune;

i) sub-concessione anche parziale dei servizi oggetto della concessione;



COMUNE DI SPINETOLI

Provincia di Ascoli Piceno

--O--

P.zza G. Leopardi, 31 – 63078 Spinetoli - Tel. 0736/89.02.98 - Fax. 0736/89.03.49 - C.F. 00.36289.044.4

- j) mancata intestazione dei contratti di utenza oltre i 30 gg. dalla ricezione della relativa diffida ad adempiere;
- k) mancato rinnovo delle polizze assicurative in vigenza del rapporto concessorio;
- l) il verificarsi, durante il periodo contrattuale, di una delle cause di esclusione di partecipazione alle gare indicate nell'art. 94 del D. lgs. 36/2023;
- m) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, anche in riferimento al personale stagionale o avventizio;
- n) violazione degli obblighi derivanti dal codice comportamentale del personale dipendente del Comune di Spinetoli;
- o) violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

2. Nei suddetti casi il Comune comunica al Concessionario gli estremi dell'inadempimento rilevato, assegnando il termine di 15 (quindici) giorni per formulare giustificazioni e ripristinare le condizioni richieste. Qualora il Concessionario non ottemperi trova applicazione la disciplina di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 36/2023.

3. Per tutti gli altri casi di violazione degli obblighi contrattuali il Comune, indipendentemente dall'applicazione delle penali, comunica al Concessionario gli estremi degli inadempimenti rilevati, assegnandogli il termine di 15 (quindici) giorni per adempiere secondo le modalità contrattuali. Qualora il Concessionario non ottemperi, è facoltà del Comune risolvere il contratto.

4. In caso di risoluzione il Comune beneficia dell'escussione della garanzia definitiva, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno subito.

5. Nel caso di risoluzione dell'atto di concessione, sorge per l'Amministrazione il diritto di affidare al secondo classificato nella procedura concorsuale la concessione. Il Concessionario, qualora richiesto dal Comune, deve garantire a proprie spese la continuità del servizio fino all'affidamento dello stesso a nuovo gestore e garantire al medesimo, o all'Amministrazione Comunale, il passaggio della documentazione necessaria per la fornitura del servizio oggetto di concessione.

6. In caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione Comunale entrerà in possesso di tutti gli immobili e dei beni in essi esistenti, compresi quelli realizzati dal Concessionario, escluso il diritto all'ammortamento e senza corresponsione alcuna a titolo di indennizzo o altre somme a qualsiasi titolo dovute. 27/28 7. E' fatta salva l'applicazione di sanzioni pecuniarie e di ogni rivalsa di danni per i quali, oltre che con la cauzione ed eventuali



COMUNE DI SPINETOLI

Provincia di Ascoli Piceno

--O--

P.zza G. Leopardi, 31 – 63078 Spinetoli - Tel. 0736/89.02.98 - Fax. 0736/89.03.49 - C.F. 00.36289.044.4

crediti verso l'Amministrazione Comunale, il Concessionario risponde con il proprio patrimonio.

ART. 32 - REVOCA/RECESSO DELLA CONCESSIONE

1. L'Amministrazione Comunale può procedere alla revoca della concessione nei seguenti casi:

a) per rilevanti motivi di interesse pubblico;

b) per gravi motivi di ordine pubblico o sanitario. L'atto di revoca è preceduto da formale comunicazione al Concessionario con raccomandata A.R. o a mezzo di notifica e/o PEC.

2. La revoca della concessione è disposta con specifico atto dell'Amministrazione Comunale ed ha effetto dal giorno stabilito nell'atto stesso.

3. Il Comune si riserva il diritto di recedere dal contratto prima della scadenza nei seguenti casi:

a) giusta causa;

b) reiterati inadempimenti del Concessionario.

4. Dalla data del recesso il Concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune, restituendo immediatamente immobili ed attrezzature mobili e fisse adibite al servizio.

5. È fatta salva l'applicazione di sanzioni pecuniarie e di ogni rivalsa di danni per i quali, oltre che con la garanzia definitiva ed eventuali crediti verso il Comune, il Concessionario risponde con proprio patrimonio.

6. Nel caso di recesso prima della scadenza, il gestore non potrà vantare diritto alcuno nei confronti del Comune.

7. Il diritto di recesso è riconosciuto altresì al Concessionario solo nel caso di cause di forza maggiore o altre gravi, sostanziali ed imprevedibili cause non imputabili allo stesso.

8. Qualora invece il recesso sia imputabile al Concessionario, questi dovrà restituire integralmente e prontamente tutte le quote di contributo economico concesse dal Comune durante il primo anno di gestione. In merito, il Comune potrà anche rivalersi sulla cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni connessi.

9. L'atto di recesso deve essere comunicato all'Amministrazione Comunale a mezzo di raccomandata A/R o a mezzo PEC almeno 180 giorni prima.



COMUNE DI SPINETOLI

Provincia di Ascoli Piceno

--O--

P.zza G. Leopardi, 31 – 63078 Spinetoli - Tel. 0736/89.02.98 - Fax. 0736/89.03.49 - C.F. 00.36289.044.4

10. La riconsegna del Centro sportivo – e dei beni in esso esistenti – deve avvenire secondo le modalità e nel rispetto delle disposizioni previste dal presente Capitolato.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 33 – ONERI E SPESE

Le spese, imposte e tasse inerenti alla stipulazione e alla registrazione del contratto di concessione saranno a carico del Concessionario.

E' fatto salvo, in materia di spese a carico dell'Amministrazione Comunale, quanto eventualmente previsto dal presente capitolato e nella relazione relativa dell'impianto.

ART. 34 - CARTA DEI SERVIZI PER GLI UTENTI

1. Entro tre mesi dalla sottoscrizione dell'atto di concessione, il Concessionario provvede sulla base del programma dettagliato di utilizzo, di cui al precedente art. 5, alla stesura della "Carta dei servizi per gli utenti" da sottoporre per l'approvazione all'Amministrazione comunale. Nella "Carta dei servizi per gli utenti" dovranno essere indicati i giorni e gli orari di apertura, le tariffe, i requisiti e gli standard di servizio, le modalità di autocontrollo, nominativo e recapito dei responsabili degli impianti, gli strumenti offerti all'utenza per la verifica e la comunicazione del gradimento, dei suggerimenti e dei reclami, in coerenza al programma di gestione proposto dallo stesso Concessionario.

2. La carta dei servizi proposta dal Concessionario è soggetta a revisione annuale e, previa approvazione da parte dell'Amministrazione, deve essere esposta a cura del gestore nello spazio di ingresso del Centro sportivo in apposita locandina.

ART. 35 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, i dati personali forniti, o comunque acquisiti durante lo svolgimento della procedura, saranno trattati e conservati nel rispetto della vigente normativa per il periodo strettamente necessario all'attività amministrativa correlata. 2. Titolare del trattamento è il Comune di Spinetoli, in persona del sindaco pro tempore, il quale con il presente atto nomina la ditta appaltatrice quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, derivante dal presente contratto.

3. La ditta appaltatrice, pertanto, è designata quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a



COMUNE DI SPINETOLI

Provincia di Ascoli Piceno

--O--

P.zza G. Leopardi, 31 – 63078 Spinetoli - Tel. 0736/89.02.98 - Fax. 0736/89.03.49 - C.F. 00.36289.044.4

trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio stesso, come espressamente previsto dagli articoli successivi.

4. La ditta appaltatrice dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla vigente normativa a carico del Responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato dei propri incaricati del trattamento e di eventuali propri responsabili del trattamento.

5. Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente atto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti ed espressamente previsto dal contratto, di fornirli anche a terzi.

6. La finalità dei trattamenti dei dati oggetto della presente nomina è la gestione degli stessi per il corretto e puntuale espletamento del servizio disciplinato dal presente contratto.

7. La durata dei trattamenti oggetto della presente nomina è limitata alla durata del contratto, tenuto conto di eventuali proroghe contrattuali per qualsiasi motivo concordate tra le parti.

8. Il responsabile per le attività oggetto del presente contratto, potrà trattare, tramite risorse tecnologiche e/o cartacee, i dati personali di cui agli articoli 4, 9 e 10 del RGPD 2016/679.

9. Gli interessati a cui si riferiscono i dati oggetto del presente contratto sono cittadini per cui la ditta appaltatrice è tenuta a trattare i dati per lo svolgimento delle funzioni previste dal contratto. 10. Il Titolare consente alla ditta appaltatrice, nominata Responsabile esterno, il ricorso ad "altri responsabili" per lo svolgimento di attività propedeutiche all'oggetto del contratto, con l'obbligo, da parte della ditta appaltatrice Responsabile Esterno, di informare il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di "altri responsabili" del trattamento, così da consentire l'opportunità di opporsi a tali modifiche. Qualora uno degli "altri responsabili" del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, la ditta appaltatrice nominata Responsabile esterno conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi degli "altri responsabili".

11. In virtù della designazione attribuita, la ditta appaltatrice, quale Responsabile, ha il potere di compiere tutto quanto sia necessario per il rispetto delle vigenti disposizioni in materia. Al riguardo, è necessario che il Responsabile del trattamento:

- a) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento;
- b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;



COMUNE DI SPINETOLI

Provincia di Ascoli Piceno

--O--

P.zza G. Leopardi, 31 – 63078 Spinetoli - Tel. 0736/89.02.98 - Fax. 0736/89.03.49 - C.F. 00.36289.044.4

- c) adottati tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento UE 679/2016;
- d) rispetti le condizioni indicate precedentemente per ricorrere ad un altro responsabile del trattamento; Qualora ricorra ad un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività, su tale altro responsabile siano imposti, mediante un contratto o altro atto giuridico a norma, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE 679/2016;
- e) tenendo conto della natura del trattamento, assista il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento UE 679/2016;
- f) assista il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento UE 679/2016, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile;
- g) su scelta del Titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
- h) metta a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente documento e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. Il Responsabile del trattamento è tenuto ad informare immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione violi qualsiasi disposizione, nazionale o dell'Unione, relativa alla protezione dei dati;
- i) si attivi per garantire che l'esercizio delle proprie attività sia conforme alle normative vigenti in tema di sicurezza e protezione dei dati personali, adottando idonee misure tecnologiche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati trattati. In tale ambito, sarà compito del Responsabile fare in modo che i dati personali oggetto di trattamento vengano:
- trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
 - raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità;
 - adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);



COMUNE DI SPINETOLI

Provincia di Ascoli Piceno

--O--

P.zza G. Leopardi, 31 – 63078 Spinetoli - Tel. 0736/89.02.98 - Fax. 0736/89.03.49 - C.F. 00.36289.044.4

- esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
- conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
- trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).

ART. 36 – FALLIMENTO DEL CONCESSIONARIO, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE

In caso di fallimento del Concessionario, di risoluzione o di cessazione per qualsiasi altra causa degli effetti del contratto, si applica alla concessione quanto previsto ai sensi dell'art. 124 del Codice.

ART. 37 – VERIFICA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA E ASSICURATIVA (DURC)

Il Comune procederà, mediante l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), a verificare prima della sottoscrizione del Contratto, la regolarità contributiva ed assicurativa dell'impresa risultata aggiudicataria della concessione.

Il Comune verificherà nella vigenza del periodo contrattuale la permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'impresa concessionaria.

ART. 38 – ANTIMAFIA E VERIFICA DEI REQUISITI

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

ART. 39 - CONTROVERSIE

Ove dovessero insorgere controversie tra il Concedente ed il Concessionario in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del presente affidamento, il Concessionario non può sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma deve limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto all'Amministrazione Comunale interessata, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento dell'affidamento. Ove detto accordo non dovesse essere raggiunto e, più in generale, ogni qualvolta dovesse insorgere una controversia tra le parti nell'applicazione



COMUNE DI SPINETOLI

Provincia di Ascoli Piceno

--O--

P.zza G. Leopardi, 31 – 63078 Spinetoli - Tel. 0736/89.02.98 - Fax. 0736/89.03.49 - C.F. 00.36289.044.4

della concessione, la questione è devoluta al Tribunale di Ascoli Piceno come foro competente.

ART. 40 - RINVIO A NORME DI LEGGE E REGOLAMENTI

Per tutto quanto non previsto nel presente atto si fa espresso riferimento a quanto previsto dal Codice Civile e dalle vigenti normative in materia. Il Concessionario sarà altresì tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti, ordinanze emanate ed emanande e, comunque, di tutte le prescrizioni manate da pubblici poteri in qualunque forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente atto che abbiano attinenza con il servizio

ART. 41 – DOCUMENTI AI FINI DELLA STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto è sottoscritto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., a mezzo di firma digitale. Prima della stipula del contratto, dovrà essere inviata al Servizio Sport, tramite PEC, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta:

- a) originale della fidejussione a garanzia dell'adempimento contrattuale di cui all'art. 24 del presente Capitolato;
- b) copia delle polizze assicurative e relative eventuali estensioni di cui all'art. 16 del presente Capitolato, incluse le quietanze di pagamento;
- c) l'eventuale ulteriore documentazione richiesta dal competente ufficio comunale in materia di contratti.

Il contratto è sottoscritto in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 18 com. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 a cura dell'ufficiale rogante.

Il capitolato e il computo metrico estimativo fanno parte integrante del contratto.

ART. 42 – SCADENZA DELLA CONCESSIONE

Alla scadenza della Concessione, l'impianto, le relative pertinenze e attrezzature, i materiali accessori e quant'altro attinente alla gestione dei servizi passano di diritto, a titolo gratuito, nella piena disponibilità del Comune.

Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto a proseguire la gestione alle medesime modalità e condizioni previste dal Contratto.

Il Concessionario ha l'obbligo di facilitare il subentro del Comune o del nuovo Concessionario.

ART. 43 - COMUNICAZIONI

Le Parti sono tenute, a pena di nullità, ad effettuare tutte le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati previste dal contratto, a mezzo PEC, salvo che non sia diversamente previsto nel presente capitolato o concordato per iscritto dalle parti.



COMUNE DI SPINETOLI

Provincia di Ascoli Piceno

--O--

P.zza G. Leopardi, 31 – 63078 Spinetoli - Tel. 0736/89.02.98 - Fax. 0736/89.03.49 - C.F. 00.36289.044.4

Elenco allegati parte integrante:

1. Allegato - Relazione tecnico-descrittiva
2. Allegato - PEF
3. Allegato - Planimetrie